



Decreto Dirigenziale n. 47 del 08/02/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. -PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. RELATIVO AL PROGETTO "COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN LOCALITA' CENITO NEL COMUNE DI CASTELLABATE (SA)" - SIG. MARCO BARONE - PROPOSTO DAL COMUNE DI CASTELLABATE (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n° 1216 del 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n° 5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 426/08, si è provveduto a riorganizzare le strutture (Commissione VIA, Comitato Tecnico Ambiente, Tavoli Tecnici) e le procedure istruttorie per la formulazione del parere di compatibilità ambientale, approvando apposito Disciplinare;
- e. che la procedura di Valutazione di Incidenza è svolta dai Tavoli Tecnici, secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito il citato art. 5 del DPR 357/97, e si conclude con l'emanazione del Decreto del Dirigente Coordinatore dell'A.G.C. 05, previo parere della Commissione Regionale per la V.I.A.;
- f. che con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 14/09/2010, acquisita al prot. n° 756740 in data 20/09/2010, il Comune di Castellabate con sede legale alla Piazza Lucia di S. Maria di Castellabate, ha presentato istanza relativa al progetto "Costruzione di un fabbricato rurale, da realizzarsi in loc. in Località Cenito nel Comune di Castellabate (SA) (Sig. Barone Marco);
- b. che con nota del 21/12/2010 prot. n. 1016781 il Settore ha chiesto di integrare la documentazione di cui all'istanza di cui sopra;
- c. che detto progetto, istruito dal Tavolo Tecnico II è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. che, nella seduta del 08/09/2011, ha espresso parere negativo di Valutazione di Incidenza per le motivazioni di seguito riportate:
 - 1) La realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione, incide sul paesaggio ecologico e rurale determinando un progressivo ed irreversibile degrado dell'ambiente; in particolare, condividendo le perplessità espresse dalla Soprintendenza, si può affermare che il fenomeno di incremento dell'urbanizzazione delle aree agricole in questi luoghi rappresenta un uso improprio del territorio che può indurre alla trasformazione dell'ancora pregevole paesaggio rurale in una amorfa periferia

urbana, con inevitabile compromissione anche degli habitat e delle specie animali e vegetali che popolano l'area. Nel particolare caso in esame, si ritiene che la realizzazione dell'intervento possa determinare condizioni di compromissione ambientale non trascurabili in relazione agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato (Z.P.S. IT8050048 "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse") tenuto conto anche della vulnerabilità specifica del sito che, così come riportato nelle schede aggiornate del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta caratterizzato da vulnerabilità legata a "Rischi dovuti in particolare all'incremento dell'antropizzazione". Va sottolineato, inoltre, che tale considerazione sembra confermata anche dalla Relazione di Incidenza prodotta in cui si afferma che "da quanto si evince dalla descrizione del progetto, il cambiamento fisico dell'ambiente sarà evidente in quanto un'area completamente abbandonata ed ineditata sarà caratterizzata dalla presenza di un fabbricato e di un'area attrezzata a verde privato".

- 2) Il progetto proposto non è accompagnato da atti che dimostrino l'asservimento con vincoli di ineditabilità dei terreni che si intendono utilizzare ai fini della realizzazione delle volumetrie di progetto, né è stata fornita alcuna perizia agronomica volta a dimostrare la presenza di colture in atto che necessitino di pratiche colturali tali da giustificare la necessità della presenza in loco del conduttore del fondo. La stessa documentazione fotografica disponibile non evidenzia, sul terreno interessato, la presenza di alcuna coltura a carattere intensivo o che richieda attività agronomica continuata.
- 3) La relazione di Valutazione d'Incidenza risulta carente, ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. n. 367/1997, in quanto non prende in considerazione né valuta:
 - le eventuali incidenze sul sito natura 2000 interessato che possono derivare dalla conduzione agricola del fondo; mancando, inoltre, un'indicazione delle colture che si vogliono impiantare/mantenere nonché un'analisi costi/benefici, la realizzazione del fabbricato proposto non sembra finalizzata sostanzialmente alla conduzione del fondo ma piuttosto a scopi abitativi; in tal senso il progetto in esame non presenterebbe alcuna ragione valida per essere realizzato in un'area naturale protetta quale un sito Natura 2000;
 - la complementarietà dell'intervento con le altre attività antropiche simili presenti nell'area, che globalmente potrebbero causare condizioni di eccessivo disturbo agli habitat e alle specie oggetto di tutela del sito;
 - eventuali misure di mitigazione, al fine del contenimento degli impatti.
 - Nonostante con nota del 21.12.2010 sia stata richiesta al proponente un'integrazione della documentazione trasmessa, il proponente non ha inviato l'autorizzazione della competente Comunità Montana in relazione al vincolo idrogeologico che grava sull'area progettuale (ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/1996 e s.m.i.)

d. che il Sig. Barone Marco ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°916 del 14.07.2005, con bonifico del 11/03/2011;

e. che con nota n. 734367 del 29/09/2011, il Dirigente del Settore ha comunicato l'esito della Commissione V.I.A. al Comune di Castellabate (SA) e al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Castellabate (SA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 – bis della L.241/90 e s.m.i.;

RILEVATO

a. che il Comune di Castellabate (SA) a tutt'oggi non ha riscontrato la sopra citata nota;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTA la delibera di G. R. n°426/08;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- di esprimere parere negativo di valutazione di incidenza, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., espresso nella seduta del 08/09/2011, in merito al progetto "Costruzione di un fabbricato rurale in Località Cenito nel Comune di Castellabate (SA)" proposto dal Comune di Castellabate (SA) con sede in Piazza Lucia di Santa Maria di Castellabate per le motivazioni di seguito riportate:
 - 1) La realizzazione di fabbricati rurali, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione, incide sul paesaggio ecologico e rurale determinando un progressivo ed irreversibile degrado dell'ambiente; in particolare, condividendo le perplessità espresse dalla Soprintendenza, si può affermare che il fenomeno di incremento dell'urbanizzazione delle aree agricole in questi luoghi rappresenta un uso improprio del territorio che può indurre alla trasformazione dell'ancora pregevole paesaggio rurale in una amorfa periferia urbana, con inevitabile compromissione anche degli habitat e delle specie animali e vegetali che popolano l'area. Nel particolare caso in esame, si ritiene che la realizzazione dell'intervento possa determinare condizioni di compromissione ambientale non trascurabili in relazione agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 interessato (Z.P.S. IT8050048 "Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse") tenuto conto anche della vulnerabilità specifica del sito che, così come riportato nelle schede aggiornate del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, risulta caratterizzato da vulnerabilità legata a "Rischi dovuti in particolare all'incremento dell'antropizzazione". Va sottolineato, inoltre, che tale considerazione sembra confermata anche dalla Relazione di Incidenza prodotta in cui si afferma che "da quanto si evince dalla descrizione del progetto, il cambiamento fisico dell'ambiente sarà evidente in quanto un'area completamente abbandonata ed ineditata sarà caratterizzata dalla presenza di un fabbricato e di un'area attrezzata a verde privato".
 - 2) Il progetto proposto non è accompagnato da atti che dimostrino l'asservimento con vincoli di inedificabilità dei terreni che si intendono utilizzare ai fini della realizzazione delle volumetrie di progetto, né è stata fornita alcuna perizia agronomica volta a dimostrare la presenza di colture in atto che necessitino di pratiche colturali tali da giustificare la necessità della presenza in loco del conduttore del fondo. La stessa documentazione fotografica disponibile non evidenzia, sul terreno interessato, la presenza di alcuna coltura a carattere intensivo o che richieda attività agronomica continuata.
 - 3) La relazione di Valutazione d'Incidenza risulta carente, ai sensi dell'Allegato G del D.P.R. n. 367/1997, in quanto non prende in considerazione né valuta:
 - le eventuali incidenze sul sito natura 2000 interessato che possono derivare dalla conduzione agricola del fondo; mancando, inoltre, un'indicazione delle colture che si vogliono impiantare/mantenere nonché un'analisi costi/benefici, la realizzazione del fabbricato proposto non sembra finalizzata sostanzialmente alla conduzione del fondo ma piuttosto a scopi abitativi; in tal senso il progetto in esame non presenterebbe alcuna ragione valida per essere realizzato in un'area naturale protetta quale un sito Natura 2000;
 - la complementarietà dell'intervento con le altre attività antropiche simili presenti nell'area, che globalmente potrebbero causare condizioni di eccessivo disturbo agli habitat e alle specie oggetto di tutela del sito;

- eventuali misure di mitigazione, al fine del contenimento degli impatti.
- 4) Nonostante con nota del 21.12.2010 sia stata richiesta al proponente un'integrazione della documentazione trasmessa, il proponente non ha inviato l'autorizzazione della competente Comunità Montana in relazione al vincolo idrogeologico che grava sull'area progettuale (ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11/1996 e s.m.i.);
- di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
 - di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri